



Circolare n. 22/2013-

Lancenigo, 08 Novembre 2013--



Legale - Fiscale - Societario

NOVITA' DEL CD "DECRETO IMU" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Con la pubblicazione sul S.O. n. 73/L alla G.U. 29.10.2013, n. 254 è entrata in vigore, a decorrere dal 30.10.2013, la Legge 28.10.2013, n. 124 di conversione del DL n. 102/2013, c.d. "Decreto IMU".

Nell'iter di conversione il citato Decreto ha subito una serie di interessanti modifiche di seguito illustrate.

NOVITÀ IN MATERIA DI IMU

Abolizione prima rata IMU 2013

È confermata l'abolizione della prima rata dell'acconto IMU 2013 relativa agli immobili per i quali l'art. 1, comma 1, DL n. 54/2013 aveva disposto la sospensione del versamento, ossia relativamente alle seguenti categorie di immobili:

a. **abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati categoria A/1, A/8 e A/9;

TIPOLOGIA IMMOBILE	CATEGORIA	ABOLIZIONE PRIMA RATA ACCONTO IMU 2013
Abitazione principale	A/1 - Abitazioni di tipo signorile	NO
	A/2 - Abitazioni di tipo civile	SI
	A/3 - Abitazioni di tipo economico	SI
	A/4 - Abitazioni di tipo popolare	SI
	A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare	SI
	A/6 - Abitazioni di tipo rurale	SI
	A/7 - Abitazioni in villini	SI
	A/8 - Abitazioni in ville	NO
	A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici	NO
	A/10 - Uffici e studi privati	NO
	A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	SI
Pertinenze	C/2 - Magazzini e locali di deposito	SI
	C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	SI
	C/7 - Tettoie chiuse od aperte	SI

- b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77;
- c. terreni agricoli e fabbricati rurali.

Abolizione IMU “immobili merce”

È confermata l'abolizione della seconda rata dell'acconto IMU 2013 relativamente ai c.d. "immobili merce", ossia ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Come disposto in sede di conversione, per il 2013 l'imposta **resta dovuta fino al 30.6.**

È inoltre confermata la modifica del comma 9-bis dell'art. 13, DL n. 201/2011, per cui, per gli immobili in esame, è prevista altresì, **dal 2014 l'esenzione IMU** (in luogo della possibile applicazione dell'aliquota ridotta fino allo 0,38% disposta dal Comune).

Detrazione abitazione principale

In sede di conversione è stata confermata l'applicazione della **detrazione prevista per l'abitazione principale** anche agli **alloggi assegnati dagli IACP o Enti assimilati** ex art. 93, DPR n. 616/77.

Tale previsione non presenta carattere di novità in quanto già operativa per effetto del richiamo, contenuto nella citata disposizione ora modificata, alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/92.

Esenzione IMU immobili utilizzati da enti non commerciali per attività di ricerca scientifica

È confermata l'estensione **dal 2014** dell'esenzione IMU anche agli **immobili** degli enti non commerciali **destinati esclusivamente** allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività **"di ricerca scientifica"**.

Assimilazione abitazione principale

È confermata, ai fini IMU, l'**equiparazione all'abitazione principale** delle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Ciò consente quindi di poter beneficiare delle agevolazioni previste per tali immobili (aliquota agevolata, detrazione, ecc.).

In sede di conversione è stato precisato che tale disposizione si applica **a decorrere dall'1.7.2013**.

Dal 2014 la predetta equiparazione all'abitazione principale è estesa anche ai fabbricati di civile abitazione **destinati ad alloggi sociali** ex DM 22.4.2008.

Abitazione principale “militari e poliziotti”

È stato altresì confermato che, ai fini dell'applicazione dell'IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, **a un unico immobile**, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dai seguenti soggetti:

- personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
- personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- personale appartenente alla carriera prefettizia;

non sono richieste le condizioni della **dimora abituale** e della **residenza anagrafica**.

In sede di conversione è stato comunque precisato che:

- sono **esclusi** i fabbricati di **categoria A/1, A/8 e A/9**. Per tali immobili è quindi richiesta la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la disposizione in esame si applica a decorrere **dall'1.7.2013**.

Dichiarazione possesso requisiti “agevolazioni”

Come disposto in sede di conversione, l'applicazione delle predette agevolazioni, ossia:

- abolizione IMU per gli “immobili merce”;
- assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- abitazione principale per “militari e poliziotti”;

è subordinata alla **presentazione**, da parte del soggetto interessato, di una **dichiarazione IMU** con “*gli identificativi catastali degli immobili cui il beneficio si applica*”.

La suddetta dichiarazione va presentata, **a pena di decadenza**, “*entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione*” relative all'IMU, ossia entro il 30.6.2014.

Retroattività accatastamento fabbricati rurali

In sede di conversione il Legislatore ha fatto chiarezza circa la **retroattività** della variazione catastale riferita ai fabbricati rurali a seguito dell'apposita domanda presentata (entro il 30.9.2012) ex art. 7, DL n. 70/2011.

In particolare le citate domande di variazione catastale e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali “*producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità ... a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda*”.

La nuova disposizione, di “interpretazione autentica” dell'art. 13, comma 14-bis, DL n. 201/2011, si riflette sull'esito dei contenziosi “aperti” con il Comune relativamente al rimborso dell'ICI versata negli anni precedenti e consente ai soggetti interessati di valutare con maggior “sicurezza” la richiesta di rimborso al competente Comune.

Unità immobiliari concesse in comodato ai parenti

In sede di conversione è stata introdotta la possibilità per il Comune di **equiparare all'abitazione principale**, ai fini dell'applicazione della seconda rata IMU 2013, le **unità immobiliari** concesse in **comodato** ai “*parenti in linea retta, entro il primo grado*” (figli e genitori), che utilizzano il suddetto immobile come “*abitazione principale*”.

Sono **escluse** le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

In presenza di **più unità immobiliari** concesse in comodato, l'agevolazione può essere applicata ad **1 sola** di queste.

L'applicazione dell'agevolazione è rimessa alla **discrezionalità del singolo Comune**, il quale definisce anche i relativi criteri e le modalità di applicazione. In particolare il Comune dovrà indicare “*il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio*”.

Si evidenzia che **dal 2014** la possibilità in esame è contenuta nel ddl della Legge di Stabilità 2014.

Efficacia deliberazioni IMU per il 2013

Dopo aver **differito al 30.11.2013** il termine a disposizione dei Comuni per l'approvazione del bilancio di previsione 2013, è confermato, in deroga alla regola contenuta nell'art. 13, comma 13-bis, DL n. 201/2011, **per il 2013**, che le delibere / regolamenti IMU “**acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune**”, che deve

avvenire, come precisato in sede di conversione, entro il 9.12.2013. In caso di mancata pubblicazione sono applicabili gli atti adottati per il 2012.

ALIQUOTA CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

È confermata la **riduzione dal 19% al 15%** dell'aliquota applicabile ai **contratti a canone concordato**. La nuova percentuale ridotta è applicabile già dal 2013.

RIDUZIONE DETRAIBILITÀ POLIZZE VITA / INFORTUNI

È confermato l'utilizzo, per la copertura finanziaria delle disposizioni in esame, della riduzione del limite massimo detraibile ai fini IRPEF dei premi delle assicurazioni vita / infortuni che, per il 2013 passa da **€ 1.291 a € 630**.

Dal 2014 il limite della detraibilità è innalzato a **€ 530** (nel testo originario del Decreto era pari a € 230). Inoltre, sempre **dal 2014**, con esclusivo riferimento ai premi per assicurazioni aventi ad oggetto *"il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana"*, il limite "ritorna" a **€ 1.291**.

INDEDUCIBILITÀ CSSN - RCA

In sede di conversione è stata introdotta **l'indeducibilità** ai fini IRPEF / IRES / IRAP del Contributo al Servizio Sanitario nazionale connesso alle polizze assicurative RCA a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014.

Contestualmente è stata "soppressa" la previsione contenuta nell'art. 4, comma 76, Legge n. 92/2012, ossia la deducibilità per l'eccedenza di € 40 del CSSN.

NOVITA' IN MATERIA DI TARES

Il comune, con regolamento da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare, per l'anno 2013, la componente del tributo comunale diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti nel rispetto del principio "chi inquina paga" (articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) e tenendo conto di alcuni criteri.

Essi sono:

- a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, recante norme per la elaborazione del metodo per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, il quale, tra l'altro, definisce:
 - 1) criteri per la determinazione della tariffa per le utenze domestiche;
 - 2) criteri per la determinazione della tariffa per le utenze non domestiche;
 - 3) le agevolazioni e le riduzioni.
- d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011. Si tratta delle riduzioni tariffarie che il comune può prevedere nel caso di:
 - abitazioni con unico occupante;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;
- nelle zone in cui non è effettuata la raccolta;
- per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- per le quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Il consiglio comunale potrà deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste.

Si prevede, altresì, che la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio deve essere assicurata "in ogni caso".

Il comune predisporrà e invierà ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui sopra.

È stato stabilito che nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 dovesse risultare insufficiente, non si applicheranno le sanzioni previste, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento.

AUMENTO ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP 2013

Entro il 2.12.2013 (il 30.11 cade di sabato) va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell'aconto delle imposte sui redditi / IRAP 2013, nonché dei contributi previdenziali (IVS e Gestione Separata INPS) dovuti per il 2013, che saranno dichiarati nel mod. UNICO / IRAP 2014.

Si evidenzia che in sede di versamento della seconda / unica rata è necessario tener conto dell'incremento dell'aconto IRPEF dal 99% al 100% e dell'aconto IRES dal 100% al 101%. Detti incrementi si riflettono anche in sede di determinazione dell'aconto IRAP.

Soggetto	Imposte	Incremento acconti		I rata	II rata
Persona fisica Società di persone	IRPEF / IVIE / IVAFE	dal 2013	99% → 100%	99%	100% - prima rata
	IRAP				
Società di capitali	IRES	per il 2013	100% → 101%	100%	101% - prima rata
	IRAP				

REMUNERAZIONE DEI PRESTITI SOCIALI E RELATIVA DEDUCIBILITÀ

Con Comunicato della Cassa Deposito e Prestiti è stata emessa la serie ordinaria C08 (G.U. 10 ottobre 2013, n. 238) che **dal 10/10/13** prevede come tasso massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, il **5,25%**.

Pertanto, il **tasso massimo di interesse** che può essere riconosciuto dalle cooperative ai propri soci sul finanziamento da questi effettuato (prestito sociale), nonché la misura massima di remunerazione del capitale sociale (dividendo distribuibile), è pari al **7,75% lordo (5,25% + 2,5 punti)**.

Tali interessi sono **indeducibili per la parte che eccede il tasso minimo degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,9%** (Comma 465, art. 1, Legge n. 311 del 30/12/2004).

Il **tasso minimo** è fissato **all'0,50%**: da ciò la soglia di indeducibilità riguarda la parte che eccede il tasso del **1,40%**.

Periodo	Tasso minimo B.Tesoro	Massimo deducibile +0,9%	Tasso Massimo B.Tesoro	Interesse massimo per il socio +2,5%
Dal 10/01/2013 al 31/01/2013	0,75%	1,65%	5,25%	7,75%
Dal 01/02/2013 al 28/02/2013	0,50%	1,40%	5,00%	7,50%
Dal 01/03/2013 al 09/04/2013	1,00%	1,90%	5,50%	8,00%
Dal 10/04/2013 al 30/04/2013	0,50%	1,40%	5,00%	7,50%
Dal 20/05/2013 al 09/06/2013	0,50%	1,40%	5,00%	7,50%
Dal 10/06/2013 al 09/07/2013	0,25%	1,15%	5,00%	7,50%
Dal 10/07/2013 al 09/09/2013	0,50%	1,40%	5,25%	7,75%
Dal 10/09/2013 al 09/10/2013	0,50%	1,40%	5,25%	7,75%
Dal 10/10/2013	0,50%	1,40%	5,25%	7,75%

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E RILASCIO DEL DURC PRIMI CHIARIMENTI

Con la circolare in oggetto il Ministero del Lavoro fornisce utili istruzioni operative, in merito all'attuazione dell'art. 13-bis, comma 5, del DL 52/2012, convertito con la legge 94/2012.

Come noto, tale norma, resa attuativa attraverso il DM del 13 marzo 2013, consente di **rilasciare il DURC in presenza di una certificazione di uno o più crediti - certi, liquidi ed esigibili - nei confronti della pubblica amministrazione che compensino l'eventuale mancato versamento dei contributi e/o dei premi assicurativi.**

Ciò potrà - naturalmente - avvenire solo se i crediti certificati verso la pubblica amministrazione siano di importo almeno pari alle somme non versate all'INPS, all'INAIL e/o alle Casse edili.

In questi casi il DURC, emesso previa verifica da parte degli stessi Istituti previdenziali e delle Casse edili dell'esistenza delle certificazioni di credito e della sua effettiva disponibilità, specificherà che:

“il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5, dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52”.

Precisando, al contempo l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita.

Nella circolare, inoltre, il Ministero segnala che il credito indicato nella certificazione può essere comunque oggetto di cessione o richiesta di anticipazione, a patto che il datore di lavoro interessato provveda a estinguere il debito contributivo indicato sul DURC, richiedendo nuovamente un documento di regolarità contributiva aggiornato da esibire alla banca o all'intermediario finanziario.

Ribadita la necessità di avere un DURC valido **anche ai fini della fruizione di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere (compresi quelli di natura comunitaria) nonché di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale**, il Ministero precisa che in tutti questi casi **resta applicabile il meccanismo della compensazione** tra debiti contributivi e corrispettivo dovuto (trattenendo l'importo corrispondente all'inadempienza risultante dal DURC).

Tale precisazione era già contenuta all'interno delle **modifiche apportate alla disciplina generale dalla legge 98/2013 (decreto del fare)**, tra cui si segnala in particolare la decisione di estendere **la validità del DURC a 120 giorni dalla data del suo rilascio**, termine di durata ora applicabile anche con riferimento al DURC emesso in presenza di una certificazione di crediti.

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2014 E ABROGAZIONE AUMENTO IVA PER LE COOPERATIVE SOCIALI

Si comunica che nel testo ufficiale del disegno di legge di stabilità 2014 (AS 1120), da poco pubblicato e trasmesso al Parlamento, all'art. 6, comma 23 è eliminato l'aumento dell'IVA al 10% sulle prestazioni socio sanitarie ed educative delle cooperative sociali, con la seguente formulazione:

23. I commi 488 e 489 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono sostituiti dal seguente: *“488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione Europea previsti dalla direttiva 112/2006/UE, il numero 41 bis della Tabella A – Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381”.*

La norma stabilisce che alle cooperative sociali e ai loro consorzi si applica l'aliquota IVA al 4 % prevista al 41 bis, Tabella A – Parte II, allegata al d.P.R. 633/1972.

Al contempo, si ripristina per le cooperative sociali e i loro consorzi la facoltà di opzione tra il regime IVA esente e l'IVA al 4%. Il testo è formulato in modo tale da consentire di argomentare la legittimità del regime Iva in sede europea.

Inizierà ora, a partire dal Senato alla Commissione V (Bilancio), l'iter parlamentare per l'approvazione.

OPERAZIONI CON SOGGETTI UBICATI NELLA UE OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL VIES

La cooperativa che intende effettuare:

- acquisti/vendite di beni;
- acquisti/vendite di servizi,

a soggetti Iva ubicati nella UE, deve preventivamente richiedere apposita autorizzazione all'Agenzia delle Entrate (iscrizione nell'archivio VIES).

L'obbligo di manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie deve essere adempiuto in sede di apertura della partita IVA compilando il campo "Operazioni Intracomunitarie" del Quadro I del modello AA7. Se la cooperativa è già in attività detto obbligo viene assolto mediante invio di una apposita richiesta su carta semplice all'Agenzia delle entrate.

Fac simile di istanza

Spett.le Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di _____

Raccomandata RR

(in base a quanto indicato nel corso della manifestazione Telefisco del 26/1/11)

Il sottoscritto _____, nato a _____, il ____/____/____, residente in _____, in via _____ n°_____, C.F. _____ nella sua qualità di legale rappresentante della Cooperativa _____ con sede in _____ via _____ n. ___, C.F. _____ e n. di iscrizione al Registro Imprese di _____, P.IVA: _____,

dichiara

di voler porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, nonché di rendere e ottenere servizi intracomunitari.

La presente manifestazione di volontà è effettuata sulla base degli obblighi previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010.

All: fotocopia documento d'identità del firmatario

Città ____/____/____

Timbro e Firma

L'istanza può essere presentata (sia a mano, sia tramite raccomandata o posta elettronica certificata con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identificazione) ad un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se non viene comunicato il diniego entro 30 giorni,

l'autorizzazione si da per accordata (silenzio-assenso). Sul punto ha disciplinato la materia il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29/12/2010 n. 2010/188381.

COME VERIFICARE SE LA COOPERATIVA È STATA ISCRITTA NEL VIES

Per verificare se la partita Iva della Cooperativa è stata inserita nel VIES:

- 1) Collegarsi al sito www.agenziaentrate.it
- 2) Sulla barra in alto a destra cliccare su “[Servizionline](#)”
- 3) Sulla parte di sinistra dello schermo cliccare sul “[V@t on service](#)”
- 4) Cliccare su “[Servizi senza registrazione.](#)”
- 5) Cliccare su “[Controllo della partite iva intracomunitarie](#)”.
- 6) Selezionare lo Stato “[Italia](#)”
- 7) Indicare la propria partita Iva

Esito della richiesta:

- se compare la scritta: CODICE IVA NON ATTRIBUITO: il soggetto non è incluso nella banca dati e non può effettuare operazioni UE;
- se compare la scritta: OPERATORE IVA ESISTENTE: il soggetto è incluso nella banca dati e può effettuare operazioni UE.

L'IMPORTANZA DI VERIFICARE L'ISCRIZIONE AL VIES DEL CLIENTE/FORNITORE UE

Per verificare se la partita Iva di un cliente/fornitore estero è inclusa nella banca dati VIES, si deve procedere in identico modo sopra indicato.

Per le rilevanti ripercussioni in termini di assolvimento Iva, si rende indispensabile per la Cooperativa:

- **prima di effettuare acquisti da soggetti Iva ubicato nella UE**, controllare ogni volta che la P.iva del fornitore comunitario sia inserita nella banca dati Vies; se il soggetto non dovesse risultare inserito, infatti, dovrebbe emettere una fattura con Iva del proprio paese (e non una fattura non imponibile da assoggettare a reverse charge). La differenza dal punto di vista economico, come intuitivo, è sostanziale, poiché la cooperativa non può recuperare detta Iva estera;
- **prima di effettuare vendite a soggetti Iva ubicati nella UE**, controllare ogni volta che la P.iva del cliente comunitario sia inserita nella banca dati Vies; se il soggetto non dovesse risultare inserito, infatti, occorre emettere una fattura con Iva italiana e non una fattura non imponibile. Anche in questo caso dal punto di vista economico, la differenza per la cooperativa è sostanziale, poiché è tenuta a versare l'Iva relativa alla fattura emessa.

Si raccomanda particolare attenzione negli acquisti a mezzo internet (es. acquisti di software, antivirus, etc.) poiché spesso il soggetto cedente è un soggetto ubicato in paese UE, per il quale è necessario assolvere la procedura ora descritta.

ACQUISTI E VENDITE SENZA ISCRIZIONE AL VIES – EFFETTI E COMPORTAMENTO DA ADOTTARE

La Risoluzione 27 aprile 2012, n.42/E dell'Agenzia delle entrate ha fornito puntuale indicazioni su come devono essere gestite eventuali operazioni senza iscrizione al Vies.

Come detto, le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate dalla Cooperativa ad un soggetto Iva UE, se la cooperativa medesima non ancora inclusa nell'archivio VIES, sono da assoggettarsi ad Iva in Italia, con applicazione delle pertinenti sanzioni laddove si sia, invece, applicato il regime fiscale proprio delle operazioni intracomunitarie (C.M. n. 39/2011), vale a dire cessione di bene non imponibile ovvero prestazione di servizio non soggetto.

In definitiva, la Cooperativa dovrà emettere un'ordinaria fattura con addebito di l'Iva come se l'operazione fosse effettuata nei confronti di un soggetto italiano. Non trasmetterà alcun modello Intra.

La Cooperativa che, viceversa, effettua acquisti intracomunitari senza essere iscritta nell'archivio Vies è tenuta, invece, a corrispondere al fornitore estero l'IVA dello stato membro di fornitura, senza la possibilità di chiedere a rimborso tale imposta estera. In sostanza, la cooperativa, in mancanza di iscrizione al Vies, si configura come una soggetto consumatore non dotato di partita Iva. Ne consegue che la Cooperativa di cui trattasi registrerà la fattura del fornitore estero in cui il medesimo ha indicato l'Iva del proprio paese, non detrarrà la relativa Iva estera e non potrà chiederla a rimborso. Non applicherà il reverse charge e non trasmetterà alcun modello Intra.

Per quanto sul punto vi si registri una posizione ufficiale è da ritenersi che la Cooperativa possa registrare come costo l'intero importo della fattura (imponibile + Iva estera) dal momento che l'Iva come detto risulta essere irrecuperabile e non frutto di un errore della cooperativa ma di una scelta (quella di non iscriversi al Vies, o di essersi iscritta successivamente all'effettuazione dell'operazione).

OPERAZIONI FATTURATE IN MODO NON CONFORME ALLA NORMA

La Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 42 del 27 aprile 2012, chiarisce che sotto il profilo procedurale, laddove la (cooperativa) non iscritta al VIES, dovesse ricevere dall'operatore

UE una (N.d.A., errata) fattura senza IVA, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell'inversione contabile (cfr. art. 47 del DL n. 331 del 1993); tale comportamento, infatti, determinerebbe una illegittima detrazione dell'IVA con applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 471 del 1997.

Per quanto il chiarimento si fermi qui è da ritenersi che la Cooperativa debba registrare la predetta fattura d'acquisto fuori campo Iva.

Prosegue l'Agenzia chiarendo che in sede di cooperazione amministrativa e a seguito di precisa richiesta in tal senso da parte dello Stato membro del fornitore, l'Agenzia delle Entrate provvederà a segnalare tale operazione come irregolare e l'Amministrazione dell'altro Stato membro potrà, eventualmente, decidere di recuperare l'IVA non assolta per effetto della errata qualificazione dell'operazione come intracomunitaria.